



IN...FORMAZIONE CON L'ANCL REGIONALE



12 Aprile 2024

Lavoratore Sportivo:
disciplina, aspetti amministrativi e previdenziali

DOTT.SSA ANNA PANE
CENTRO STUDI ANCL UP NAPOLI
«VINCENZO BALZANO»


Riforma del Lavoro Sportivo

Perché l'esigenza di una riforma?

- Evoluzione del concetto di sport
- Necessità di una visione organica della materia
- Riconoscimento dell'attività sportiva come attività lavorativa, a prescindere del settore in cui è prestata

Riforma del Lavoro Sportivo

Legge 23 marzo 1981 n. 91



Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36

In vigore dal 1° luglio 2023

Riforma del Lavoro Sportivo

...Alcuni degli effetti della riforma

- Definizione di lavoratore sportivo
- Superamento della distinzione tra settore professionistico e dilettantistico ai fini della sua individuazione
- Estensione dell'istituto contrattuale dell'apprendistato ai fini della formazione dei giovani atleti
- Tutela della salute e della sicurezza dei minori

Lavoratore sportivo

Art. 25 c. 1 D.Lgs 36/2021

Art. 25 D.Lgs 36/2021

*«È lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, **senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico**, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.»*

Lavoratore sportivo

Art. 25 c. 1 D.Lgs 36/2021

- ▶ Doppio passaggio riformistico:
 - Indipendentemente dal genere
 - Indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico

Lavoratore sportivo

Art. 25 c. 1 D.Lgs 36/2021

- ▶ Sinallagma del rapporto
 - Attività sportiva
 - Corrispettivo

Lavoratore sportivo

Art. 25 c. 1 D.Lgs 36/2021

- ▶ Tipizzazione di **sette figure di lavoratori sportivi**
 - l'atleta
 - l'allenatore (art. 2 c. 1, lett. q)
 - l'istruttore
 - il direttore tecnico (art. 2 c. 1, lett. q)
 - il direttore sportivo (art. 2 c. 1, lett. p)
 - il preparatore atletico
 - il direttore di gara (art. 2 c. 1, lett. o; art. 25 c, 6-bis)

Lavoratore sportivo

Art. 25 c. 1-ter D.Lgs 36/2021

«[...]È lavoratore sportivo **ogni altro tesserato**, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le **mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva**, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.»

Lavoratore sportivo

Art. 25 c. 1- *ter* D.Lgs 36/2021

- ▶ Riconoscimento della figura del tesserato
- tesseramento (art. 15 D.Lgs 36/2021) ai fini dell'acquisizione dello status di soggetto dell'ordinamento sportivo
- espletamento di mansioni necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva sulla base dei regolamenti tecnici delle varie discipline sportive di riferimento (approvate dall'Autorità di Governo delegata in materia di Sport, sentito il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e aggiornati annualmente) → Pubblicato il DPCM 21 febbraio 2024

Lavoratore sportivo

Art. 25 c. 1 D.Lgs 36/2021

«[...] con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. **Non sono lavoratori sportivi** coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.»

Lavoratore sportivo

Art. 25 c. 1-ter D.Lgs 36/2021

Sono, pertanto, **esclusi dalla categoria dei lavoratori sportivi**:

- *coloro che forniscono prestazioni **nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale** è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali*
- **I collaboratori amministrativo-gestionali**

Inoltre

- soggetti che **non partecipano direttamente alla competizione sportive** (custodi, receptionist, addetti alle pulizie, manutentori impianti, ecc) per i quali, salva diversa previsione dei regolamenti tecnici, trovano applicazione le norme ordinarie sui rapporti di lavoro subordinato

Lavoratore sportivo

Art. 25 c. 1 D.Lgs 36/2021

«[...]favore di un **soggetto dell'ordinamento sportivo** iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.»



Soggetti beneficiari della prestazione sportiva

Lavoratore sportivo

Art. 25 c. 1- bis D.Lgs 36/2021

*«La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del **principio di specificità** dello sport.»*

Specificità dei rapporti di lavoro sportivo, dovuta a diversi fattori, tra cui:

- Natura della prestazione resa
- Interessi collaterali rispetto alla prestazione resa
- Rispetto delle norme dell'ordinamento sportivo

Tipologie contrattuali

Art. 25 c. 2 e c. 3-bis D.Lgs 36/2021

- ▶ Lavoro subordinato
- ▶ Lavoro autonomo
- ▶ Lavoro autonomo nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 c.p.c.
- ▶ Lavoro occasionale (ricorrendone i presupposti) secondo la normativa vigente.

Lavoro subordinato sportivo

Art. 26 c. 1 D.Lgs 36/2021

Ai contratti di lavoro subordinato sportivo **non si applicano** le seguenti norme:

L. 300/1970	Art 4 (impianti audiovisivi), art. 5 (accertamenti sanitari) e art. 18 (tutela in caso di licenziamento)
L. 604/1966	Artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, norme sui licenziamenti individuali relative al licenziamento per giusta causa o giustificato motivo
L. 108/1990	Art. 2 (riassunzione e risarcimento del danno), art. 4 (area di non applicazione), art. 5 (tentativo obbligatorio di conciliazione, arbitrato e spese processuali)
L. 223/1991	Art. 24, norme in materia di riduzione del personale
D.Lgs 23/2015	Disposizioni in materia di contratto a tutele crescenti
Art. 2103 del c.c	Mansioni del lavoratore e tutela in caso di mutamento

Lavoro subordinato sportivo

Art. 26 c. 2 e c. 6 D.Lgs 36/2021

...Inoltre:

- È prevista l'apposizione di un **termine finale non superiore a cinque anni** dalla data di inizio del rapporto.
- È ammessa la **successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti**.
- È ammessa la **cessione del contratto**, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva.
- Non può prevedere **clausole di non concorrenza** o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

Lavoro subordinato

Instaurazione del rapporto area del professionismo

Art. 27 D.Lgs 36/2021, commi 4, 5, 6, 7

- **Assunzione diretta** tra il lavoratore sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive.
- **Contratto tipo** predisposto ogni tre anni dalla Federazione Sportiva Nazionale (o dalla *Disciplina Sportiva Associata, anche paralimpici*) e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate, conformemente all'accordo collettivo stipulato.
- **Forma scritta**, a pena di nullità.
- **Obbligo di deposito**, entro 7 giorni dalla stipula, presso la FSN o DSA, per l'approvazione che costituisce condizione di efficacia del contratto.

Lavoro autonomo

Art. 27 c. 3 D.Lgs 36/2021

Il lavoro sportivo costituisce oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra **almeno uno dei seguenti requisiti**:

- a) l'attività sia svolta nell'ambito di una **singola manifestazione** sportiva **o di più** manifestazioni tra loro collegate in un **breve periodo di tempo**;
- b) lo sportivo **non sia contrattualmente vincolato** per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
- c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, **non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.**

Collaborazioni Coordinate e Continuative

Art. 28 c. 2 D.Lgs 36/2021

Il lavoro sportivo costituisce oggetto di collaborazione coordinata e continuativa quando ricorrano i **seguenti requisiti** nei confronti del medesimo committente:

- a) **la durata** delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, **non supera le ventiquattro ore settimanali**, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- b) **le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo**, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.

Prestazioni sportive dei volontari

Art. 29 D.Lgs 36/2021

«[...] volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, **senza fini di lucro**, neanche indiretti, ma esclusivamente **con finalità amatoriali**. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti»

Prestazioni sportive dei volontari

Art. 29 D.Lgs 36/2021

Si tratta di prestazioni volontarie, per cui:

- **Non è prevista** alcuna forma di retribuzione o compenso.
- È possibile unicamente il **rimborso per le spese** documentate di vitto, alloggio, viaggio o trasporto per prestazioni eseguite fuori dal Comune di residenza, fino ad euro 150,00 al mese.
- Vi è **incompatibilità** con qualsiasi forma di rapporto subordinato/autonomo e con ogni altra forma di rapporto retribuito.
- Non sono previsti requisiti di forma per l'instaurazione del rapporto; consigliabile scrittura privata tra le parti.

CO.CO.CO. a carattere amministrativo - gestionale Art. 37 c. 1 D.Lgs 36/2021

«**Ricorrendone i presupposti**, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di **collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile**, e successive modifiche. **Non rientrano** tra i soggetti di cui al presente articolo coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale **nell'ambito di una professione** per il cui esercizio devono essere iscritti **in appositi albi** o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.»

Apprendistato

Art. 30 D.Lgs 36/2021

Nell'ambito del settore sportivo dilettantistico e professionistico, possono essere stipulati contratti di apprendistato:

- per il conseguimento della qualifica professionale e il diploma professionale (art. 43 D.Lgs 81/2015);
- di alta formazione e ricerca (art. 43 D.Lgs 81/2015);

Solo nell'ambito del settore professionistico, possono essere stipulati contratti di apprendistato professionalizzante (art. 30 c. 7 bis. D.Lgs 36/2021).

Lavoro occasionale


Art. 25 c. 3-bis D.Lgs 36/2021

*«Ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, **secondo la normativa vigente.**»*

Rapporto di lavoro nei settori professionistici

Art. 27 c. 2 D.Lgs 36/2021

«Nei settori professionistici, il lavoro sportivo **prestato dagli atleti** come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.»




Presunzione di subordinazione

- Lavoro autonomo, ricorrendone i presupposti

Rapporto di lavoro nell'area del dilettantismo

Art. 28 c. 2 D.Lgs 36/2021

«Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa»



Presunzione di lavoro autonomo

Instaurazione e gestione rapporto

Comunicazioni obbligatorie

Tipologia lavoratori	Comunicazione obbligatoria
<ul style="list-style-type: none">▪ Lavoratore subordinato (settore professionistico/dilettantistico);▪ Co.co.co. sportivi (settore professionistico)▪ Co.co.co amministrativo-gestionale	<ul style="list-style-type: none">▪ Unilav (assunzione, variazione, cessazione) <p>modalità e tempistiche ordinarie</p>
<ul style="list-style-type: none">▪ Co.co.co sportivi (settore dilettantistico)	<ul style="list-style-type: none">▪ Unilav – Sport▪ RASD <p>Entro il 30° giorno successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro</p>

Instaurazione e gestione rapporto

Libro Unico del Lavoro

Tipologia lavoratori	Obbligo, modalità di tenuta e tempistiche
<ul style="list-style-type: none">▪ Lavoratore subordinato (settore professionistico/dilettantistico);▪ Co.co.co. sportivi – settore professionistico;▪ Co.co.co amministrativo-gestionale;	<ul style="list-style-type: none">▪ Disciplina ordinaria
<ul style="list-style-type: none">▪ Co.co.co sportivi (settore dilettantistico)	<ul style="list-style-type: none">▪ Modalità ordinaria▪ RASD, in via telematica <p>- Può avvenire in un'unica soluzione, anche a scadenza del rapporto;</p> <p>- Entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento;</p> <p>- I compensi dovuti possono essere erogati anticipatamente;</p> <p>- Esonero dall'obbligo di emissione e consegna nei casi di compensi annuali < 15.000 euro</p>

Regime contributivo

Disciplina

- Art. 35 D.Lgs 36/2021
- Circolare INPS n. 88 del 31 ottobre 2023
- Decorrenza: 1° luglio 2023

Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP)

Categorie di lavoratori

- Lavori sportivi subordinati che prestano attività nel settore professionistico o dilettantistico
(art. 35 c. 1 D.lgs. 36/2021)
- Lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di co.co.co ex art. 409, c. 1, n.3 c.p.c., operanti nel settore professionistico (art. 35 c. 1 D.Lgs n. 36/2021)
- Istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere; direttori tecnici e istruttori presso società sportive di cui ai punti n. 20 e n. 22 del DM 15 marzo 2005 impegnati con lavoro subordinato, autonomo, parasubordinato, nel settore professionistico (art. 35 c. 3 D.Lgs n. 36/2021)



- Precedente iscrizione Fondo Lavoratori dello Spettacolo (FLSP)
- Esercizio diritto opzione per il mantenimento al FLSP entro il **30 giugno 2024** (messaggio Inps n. 1190 del 20 marzo 2024)

Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP)

Adempimenti per i datori di lavoro

- Apertura di una posizione contributiva (matricola DM). Analogamente a quanto previsto nell'ambito dello sport professionistico, ai fini previdenziali solo classificate con **CSC 1.18.08** le attività sportive svolta da società e associazioni sportive dilettantistiche.

Semplificazioni in caso di:

- attività sportiva dilettantistica svolta dagli enti del terzo settore (artt. 6 e 7 del D.Lgs 36/2021);
- datori di lavoro che svolgono attività sportiva dilettantistica con matricola classificata nel settore terziario (in virtù del codice Ateco2007);

Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP)

Comunicazione dati contributivi

- ❑ Versamento dei contributi previdenziali e assicurativi

- ❑ Invio dei flussi Uniemens
 - A partire dal periodo di competenza novembre 2023, i datori di lavoro interessati compilano il flusso Uniemens (con le medesime modalità previste per le aziende con dipendenti)
 - Le modalità operative già in uso per i datori di lavoro del settore professionistico assunti con contratto di lavoro subordinato, sono estese anche ai datori di lavoro operanti nei settori dilettantistici con riferimento ai soli lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato.

Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP)

Imponibile contributivo

Retribuzione/compenso giornaliero nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera ed entro determinati massimali, variabili a seconda dell'anzianità assicurativa del lavoratore.

Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP)

Contribuzione

- per gli **sportivi “nuovi iscritti” privi di anzianità contributiva** a gestioni pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995, è calcolata sulla retribuzione giornaliera entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall’articolo 2, c. 18 (secondo periodo), della Legge n. 335/1995 (pari per il 2024 ad euro 119.650,00);
- per gli **sportivi “vecchi iscritti” aventi anzianità contributiva** a gestioni pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995, è calcolata sulla retribuzione giornaliera entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, diviso per 383.

Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP)

Contribuzione

CONTRIBUZIONE IVS

- ❑ **33 %** dell'imponibile, di cui:
 - 23,81% a carico del datore di lavoro o committente;
 - 9,19% a carico del lavoratore (subordinato o autonomo).

CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA

- ❑ **3,1 %** a titolo di contributo di solidarietà, sulla retribuzione eccedente il massimale retributivo e pensionabile, di cui:
 - 2,1% a carico del lavoratore
 - 1,00% a carico del datore di lavoro
- ❑ **1 %** a titolo di aliquota aggiuntiva IVS a carico del lavoratore, sulla quota eccedente il minimale e fino al massimale.

Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP)

Contribuzioni «minori» (Art. 33 commi da 2 a 5 D.Lgs 36/2021)

ASSICURAZIONE	ALIQUOTA
NASPI (contribuzione ordinaria)	1,31 %
NASPI (contribuzione art. 25 L. n. 845/1978)	0,30 %
Fondo di Garanzia TFR	0,20 %
Maternità	0,46 %
Malattia	2,22 %
CUAF	0,68 %
FIS – fino a 5 dipendenti (di cui 0,17 % a carico del dipendente)	0,50 %
FIS – oltre 5 dipendenti (di cui 0,27 % a carico del dipendente)	0,80 %

Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP)

Esclusi gli apprendisti

Pur essendo rapporti di lavoro stipulati nell'ambito del settore sportivo, gli apprendisti non sono assicurati al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi (FPLS), bensì al Fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD) con conseguente **applicazione delle tutele previdenziali (e assicurative) previste per la generalità dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato.**

Vi sono, tuttavia, adempimenti relativi ai flussi Uniemens per cui si rimanda alla:

- Circolare INPS 88/2023 del 31 ottobre 2023, relativamente all'apprendistato di 1° e 3° livello;
- Circolare INPS 91/2023 del 10 novembre 2023, relativamente all'apprendistato di 2° livello (professionalizzante).

Gestione Separata INPS

Art. 35 c. 2 D.Lgs 36/2021; art. 2 c. 26 e ss. L. 335/1995

Categorie di lavoratori

GESTIONE SEPARATA COMMITTENTI

- Co.co.co, attività sportiva dilettantistica (art. 409, c. 1, n.3 c.p.c., art. 35 c. 2 D.Lgs 36/2021)
- Co.co.co, attività di carattere amministrativi-gestionale rese in favore di determinati committenti (art. 409, c. 1, n.3 c.p.c, art. 37 D.Lgs n. 36/2021)

GESTIONE SEPARATA LIBERI PROFESSIONISTI

- Lavoratori autonomi titolari di P.IVA che svolgono attività sportiva (art. 35 c. 2 D.Lgs 36/2021) e che dichiarano il reddito ai sensi dell'art. 53 del TUIR e determinano lo stesso ai sensi dell'art. 54 TUIR.

Gestione Separata INPS

Art. 35 c. 2 D.Lgs 36/2021; art. 2 c. 26 e ss. L. 335/1995

Obbligo contributivo

- ▶ Gestione Separata Committenti e Gestione Separata Liberi Professionisti
- Sorge al superamento di compensi annui pari ad euro 5.000,00 percepiti secondo il principio di cassa e la contribuzione è calcolata sulla parte che eccede tale franchigia al cui superamento concorrono solo i compensi erogati dal 1° luglio 2023 (art. 35 c. 8-bis D.Lgs 36/2021).
- Nel caso di pluralità di rapporti, il limite della franchigia opera nel momento in cui l'importo di euro 5.000,00 viene raggiunto quale somma dei compensi erogati a ciascun prestatore dalla totalità dei committenti.

Gestione Separata INPS

Art. 35 c. 2 D.Lgs 36/2021; art. 2 c. 26 e ss. L. 335/1995

	GESTIONE SEPARATA COMMITTENTI	GESTIONE SEPARATA LIBERI PROFESSIONISTI
BASE IMPONIBILE	Compensi erogati dal singolo committente	Reddito dichiarato nel Mod. Unico, ai fini del pagamento delle imposte dirette
ONERE CONTRIBUTIVO	<ul style="list-style-type: none">▪ 2/3 a carico del committente▪ 1/3 a carico del prestatore	Totalmente a carico del lavoratore autonomo.

Gestione Separata INPS

Art. 35 c. 2 D.Lgs 36/2021; art. 2 c. 26 e ss. L. 335/1995

Contribuzione variabile a seconda di:	GESTIONE SEPARATA COMMITTENTI	GESTIONE SEPARATA LIBERI PROFESSIONISTI
Iscrizione ad altre forme pensionistiche obbligatorie	<ul style="list-style-type: none">▪ 24% ai fini IVS	<ul style="list-style-type: none">▪ 24% ai fini IVS
Mancata iscrizione ad altre forme pensionistiche obbligatorie	<ul style="list-style-type: none">▪ 25% ai fini IVS▪ 2,03 % per malattia, maternità e DIS – COLL	<ul style="list-style-type: none">▪ 25% ai fini IVS▪ 1,23 % per malattia, maternità, ISCRO

Gestione Separata INPS

Art. 35 c. 2 D.Lgs 36/2021; art. 2 c. 26 e ss. L. 335/1995

Riduzione contributiva

Fino al 31 dicembre 2027 la sola contribuzione IVS (24 % o 25 %) è **dovuta nei limiti del 50 % dell'imponibile contributivo** (al netto della franchigia di euro 5.000,00) con conseguente riduzione in misura equivalente dell'imponibile pensionistico.

La contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche (maternità, malattia, DIS-COLL) del 2,03 % in caso di GS Committenti e dell'1,23 % (maternità, malattia, ISCRO) in caso di GS Liberi professionisti, è calcolata sulla intera base imponibile, al netto della franchigia.

Le aliquote si applicano fino al raggiungimento del massimale di reddito (art. 2 c. 18 L. 335/1995) pari ad euro 119.650,00 per l'anno 2024.

Gestione Separata INPS

Art. 35 c. 2 D.Lgs 36/2021; art. 2 c. 26 e ss. L. 335/1995

	GESTIONE SEPARATA COMMITTENTI	GESTIONE SEPARATA LIBERI PROFESSIONISTI
Comunicazione dati retributivi	I committenti sono tenuti all'invio mensile dei flussi Uniemens , anche mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle attività sportive dilettantistiche (RASD).	La comunicazione dei dati retributivi è assolta mediante la presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del professionista.
Versamento dei contributi	Effettuato dal committente mediante Mod. F24, utilizzando i codici tributo CXX o C10 , entro il 16 del mese successivo a quello di erogazione dei compensi.	Effettuato dal professionista, tramite Mod. F24, utilizzando i codici tributo PXX/PXXR o P10/P10R , entro i termini di pagamento previsti per il versamento delle imposte sul reddito .

Tutela assicurativa

Disciplina

➤ **Art. 34, commi 1 e 2 D.Lgs 36/2021**

«I lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. »

«Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.»

➤ **Art. 37 c. 2 D.Lgs 36/2021**

«Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo.»

Tutela assicurativa

Disciplina

➤ Circolare INAIL n. 46 del 27 ottobre 2023

«Assicurazione all'Inail dal **1° luglio 2023** dei lavoratori subordinati sportivi e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale ai sensi degli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.»

Specificità:

«Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.»

Tutela assicurativa

Categorie di lavoratori assicurati

- **Lavoratori subordinati sportivi**, indipendentemente dal settore dilettantistico o professionistico (art. 34 c. 1 D.Lgs 36/2021)
- **Giovani atleti** assunti con contratto di apprendistato (artt. 30 e 34 D.Lgs 36/2021)
- **Co.co.co di carattere amministrativo-gestionale** resi in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP (art. 37 c. 2 D.Lgs 36/2021)
- **Prestatori di lavoro occasionale (PrestO)** di cui possono avvalersi i soggetti di cui sopra (art. 25 c. 3-bis)

Tutela assicurativa

Categorie escluse

- Lavoratori sportivi titolari di contratti co.co.co (Art. 34 c. 3 D. Lgs. 36/2021)
- Sportivi dilettanti che svolgono attività sportiva come volontari (Art. 34 c. 4 D.Lgs. 36/2021)
- Lavoratori sportivi autonomi che rendono la prestazione in base ad un contratto d'opera ex art. 2222 del c.c.
- Lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche che prestino, in qualità di volontari, la propria attività nell'ambito dei citati soggetti, fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza (Art. 26 c. 6 D.Lgs 36/2021, primo e secondo periodo)
- I medesimi lavoratori se l'attività rientri nell'ambito del lavoro sportivo e preveda il versamento di un corrispettivo, sia quindi esercitata previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza (Art. 26 c. 6 D.Lgs 36/2021, terzo periodo);
- Il personale dei Gruppi sportivi militari e dei Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato nonché gli atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato, ciò poiché a tali soggetti non si applica la tutela dell'INAIL ma la disciplina prevista dagli ordinamenti di appartenenza

Tutela assicurativa

Adempimenti dei datori di lavoro/committenti

- Presentazione della **denuncia di iscrizione INAIL** indicando nella stessa i compensi e/o le retribuzioni che presumono di corrispondere dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 e nel 2024, se non già in possesso di codice ditta e posizione assicurativa territoriale;
- Presentazione delle **denunce di variazione** per comunicare i nuovi rischi, nel caso in cui siano già titolari di una posizione assicurativa attiva.

Tutela assicurativa

Lavoratori subordinati

DETERMINAZIONE DEL PREMIO

- Il premio e l'indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta sono calcolati sulla base della **retribuzione effettiva** con applicazione del minimale e massimale di rendita
- Le retribuzioni e i riferimenti tariffari sono stabiliti con decreto interministeriale

RIFERIMENTI TARIFFARI

A seconda dell'attività:

- Atleti
- Tecnici (allenatori, maestri, selezionatori)
- Direttori di gara

Voce di tariffa: 0590, gestione Industria, dal 1° luglio 2023 «Attività dei lavoratori sportivi»

- Istruttori sportivi

Voce di tariffa 0610, gestione Industria

- Tesserati

Voce di tariffa relativa all'attività svolta, se diversa dalle precedenti, individuata in relazione alla denuncia di iscrizione o variazione.

Tutela assicurativa

Apprendisti (Art. 30 c. 5 D.Lgs 36/2021)

DETERMINAZIONE DEL PREMIO

- Applicazione art. 34 commi 1 e 2 D.Lgs 36/2021.
- Gli oneri assicurativi per gli apprendisti sono accertati e riscossi dall'Inps, che provvede a trasferire all'Inail le somme spettanti per la copertura assicurativa antinfortunistica.
- L'Inps provvede a trasferire lo 0,30 % dell'aliquota di contribuzione pari al 10 % della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

RIFERIMENTI TARIFFARI

A seconda dell'attività:

- Atleti
- Tecnici (istruttori, allenatori, maestri, selezionatori)
- Direttori di gara
- Tesserati

Tutela assicurativa

CO.CO.CO di carattere amministrativo-gestionali

(Art. 37 c. 2 D.Lgs 36/2021)

DETERMINAZIONE DEL PREMIO	RIFERIMENTI TARIFFARI
<ul style="list-style-type: none">▪ La base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti (art. 29 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124).▪ Per il calcolo del premio valgono le istruzioni fornite con la Circ. Inail 11 aprile 2000, n. 32.▪ Il premio è ripartito nella misura di 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del committente.	<ul style="list-style-type: none">▪ Attività di ufficio <p>Voce di tariffa: 0722</p> <p>Nb. Comprende anche l'eventuale uso del veicolo personalmente condotto per l'accesso ad altri uffici.</p>

Tutela assicurativa

Prestatori di lavoro occasionale (Art. 25 c. 3 D.Lgs 36/2021)

DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Attraverso la piattaforma informatica, l'Inps provvede al trasferimento all'Inail dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.

(Art. 54-bis DL 24 aprile 2017 n. 50, conv. con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017 n. 96)

RIFERIMENTI TARIFFARI

3,5 % del compenso corrisposto, interamente a carico dell'utilizzatore.

La misura minima oraria del compenso è pari a **9 euro** e il compenso pattuito per la prestazione, non può essere inferiore a 36 euro per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata.

Trattamento fiscale

Art. 36 D.lgs 36/2021

➤ Settore dilettantistico

	Fino al 30 giugno 2023	Dal 1° luglio 2023
Inquadramento fiscale	Redditi diversi (art. 67 c. 1, lett. m., TUIR)	Redditi da lavoro dipendente, assimilato o autonomo
Soglia di esenzione	Euro 10.000 (Art. 69 c. 2, TUIR)	Euro 15.000 (Art. 36 c. 6 D.Lgs n. 36/2021)
Tassazione	<ul style="list-style-type: none">▪ Oltre euro 10.000 e fino ad euro 30.658,28 Ritenuta a titolo di imposta pari al 23 %▪ Oltre 30.658,28 → tassazione regime ordinario con ritenuta a titolo di acconto del 23 %	<ul style="list-style-type: none">• Oltre euro 15.000 <p>Tassazione regime ordinario</p>

Trattamento fiscale

Art. 36 D.lgs 36/2021

➤ Settore dilettantistico

	Fino al 30 giugno 2023	Dal 1° luglio 2023
Mod. 770/2024	Quadro ST, SV, SX (sez. autonomi, provvigioni e redditi diversi, <u>a prescindere</u> dalla natura del rapporto).	Quadro ST, SV, SX (sez. autonomi o dipendente e assimilato a lavoro dipendente, <u>a seconda</u> dalla natura del rapporto).

Trattamento fiscale

Art. 36 D.lgs 36/2021

➤ **Settore dilettantistico**

- Le somme corrisposte ai propri tesserati in qualità di atleti e tecnici a titolo di premio per:
 - i risultati ottenuti nelle competizioni sportive
 - partecipazione a raduni

quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali e internazionali da parte di Coni, Cip, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche



Tassazione prevista per i premi (Art. 30 c. 2 Dpr 600/1973)

Trattamento fiscale

Art. 36 D.lgs 36/2021

➤ Settore professionistico


- Atleti e atlete di età inferiore a 23 anni

Le retribuzioni riconosciute agli stessi, non costituiscono reddito fino all'importo annuo massimo di euro 15.000.

NB. Nel caso di sport di squadra, tale regime agevolativo si applica solo alle società sportive professionistiche con fatturato < 5 milioni di euro

...To be continued...

D.Lgs 28 febbraio 2021, n. 36



*Ulteriori tappe ed ulteriori modifiche ai fini
della Riforma del lavoro sportivo*

*E noi
Consulenti del Lavoro...*

***Saremo
pronti!***





IN...FORMAZIONE CON L'ANCL REGIONALE

12 Aprile 2024

Grazie per l'attenzione!

DOTT.SSA ANNA PANE
CENTRO STUDI ANCL UP NAPOLI
«VINCENZO BALZANO»

